

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare l'art. 13;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17 - co. 95;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n.270, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 16 marzo 2007 recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del predetto D.M. 270/04;
- VISTO il D.R. n. 738 del 13 maggio 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, con annessi gli ordinamenti dei Corsi di studio dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare l'art. 14;
- VISTO il D.R. n. 1181 del 30 luglio 2008 con il quale sono stati emanati i provvedimenti relativi alle modalità di verifica per l'accesso ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico attivati presso l'Università degli Studi del Molise nell'anno accademico 2008/09;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2008 relativa all'approvazione del testo standard del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale ex DM 270/04;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2008 relativa all'approvazione, tra l'altro, del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate;

D E C R E T A

E' emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate di cui all'allegato "1" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Campobasso, li 30 settembre 2008

IL RETTORE

F.to (Prof. Giovanni CANNATA)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Facoltà di Scienze del Benessere



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE

LM-67 – “SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE” DEL DM 270/04

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Statuto, lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b) per Facoltà, la Facoltà di “Scienze del Benessere” dell'Università degli Studi del Molise;
- c) per Regolamento sull'Autonomia didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- d) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento approvato dall'Università ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270;
- e) per Corso di Laurea Magistrale, il Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate”, come individuato dal successivo art. 2;
- f) per titolo di studio, la Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate”, come individuata dal successivo art. 2;
- g) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1¹ del RDA.

¹ Art. 1 del RDA - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio: i Regolamenti di cui all'art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, secondo quanto specificato nell'art. 14;
- g) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero.

ARTICOLO 2

Corso di Laurea Magistrale e Titolo di Studio

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (*Preventive and Adaptive Physical Education*) appartenente alla classe “LM-67”, “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate”, il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegate al RDA nonché all’**Allegato B1**.

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate è annesso alla Facoltà di Scienze del Benessere.

2. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” e comporta l’acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).

ARTICOLO 3

Struttura didattica

1. Il Corso di Laurea Magistrale è retto dal Consiglio di Corso di Studio (qui di seguito denominato “Consiglio” o CCS) costituito secondo quanto previsto dall’art. 39², comma 8, dello Statuto e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto secondo quanto previsto dall’art. 39³, comma 5, dallo Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

2. Art. 39 Statuto: Corsi di studio

1. I Corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento didattico d’Ateneo.

2. Nelle Facoltà con più corsi di studio l’organizzazione didattica può essere demandata ai singoli Consigli di corso di studio. Il Consiglio di Corso di studio coincide con il Consiglio di Facoltà qualora nelle Facoltà sia attivato un solo corso di studio ad esclusione del caso di Corso di studio interfacoltà o interateneo.

3. Sono organi del corso di studio il Presidente ed il Consiglio.

4. Il Presidente rappresenta il corso di studio, presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell’attività didattica, propone al Preside della Facoltà le commissioni di esame di profitto e le commissioni d’esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio, di norma, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Può essere eletto Presidente un Professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato sul corso, nel caso raccolga almeno i due terzi dei voti dei professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

6. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato Vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia.

7. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio.

In particolare, sono compiti del Consiglio di corso di studio:

- a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento didattico d’Ateneo e dal Regolamento di Facoltà;
- b) l’esame e l’approvazione dei piani di studio;
- c) la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
- d) ogni altro compito delegato dalla Facoltà secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo;
- e) la formulazione al Consiglio di Facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell’Ateneo.

8. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati sul Corso di studio o per affidamento interno, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell’organo, con un numero minimo di due unità. In relazione ai ricercatori vengono considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla Facoltà di appartenenza del corso di studio stesso. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori che concorrono alla didattica del corso di studio per affidamento di Ateneo, per supplenza esterna e i professori a contratto. Il Preside della Facoltà può partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di studio, in tal caso concorre nel computo del numero legale.

9. La Facoltà può deliberare l’istituzione di un unico Consiglio di corso di studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea specialistica. A tal fine è necessario che nel curriculum della laurea specialistica siano integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti con la laurea triennale.

3. Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dal citato art. 39⁴, commi 4 e 7, e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

4. Ai sensi dell'art. 39⁵, comma 9, dello Statuto e su delibera della Facoltà, il Corso di Laurea Magistrale può essere retto da un Consiglio di Corso di Studio aggregato che riunisca anche i docenti afferenti al corso di laurea triennale i cui 180 CFU siano integralmente riconosciuti ai fini dei requisiti curriculari per l'ammissione alla Laurea Magistrale.

ARTICOLO 4

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale, ai sensi dell'art. 6⁶, comma 2, del DM 270/04, è richiesto il possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari specificati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Il CCS stabilisce le modalità di verifica (valutazione degli studi pregressi, colloquio, prova scritta o pratica) della adeguatezza della preparazione personale dello studente secondo quanto riportato nell'**Allegato A**.

3. Allo scopo di ovviare all'eventuale carenza di preparazione iniziale, il Consiglio può prevedere l'istituzione di attività formative propedeutiche o integrative.

ARTICOLO 5

Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Il credito formativo universitario (CFU) è definito nell'art. 18⁷, comma 2, del RDA e nell'allegato di cui al successivo comma 2.

2. Nell'**Allegato B1**, redatto ai sensi dell'art. 11⁸ del RDA e che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono riportati gli Ordinamenti didattici relativi alle diverse coorti di studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento.

³ . cfr nota 2

⁴ . cfr nota 2

⁵ cfr nota 2

⁶ **Art. 6, co. 2, del D.M. 270/04 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

⁷ **Art. 18, co. 2, del RDA - Crediti formativi**

2. A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa.

L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

3. L'**Allegato B2** definisce il Piano di studi contenente, per ogni coorte degli studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento:

- l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea, con l'eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione della tipologia di attività, la tipologia di attività, della modalità di svolgimento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e, eventualmente, la frazione dell'impegno orario complessivo di queste che dovrebbe essere riservata allo studio personale;
- le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- i CFU assegnati per la preparazione della prova finale.

4. L'**Allegato B2** è aggiornato per ogni anno accademico entro le scadenze previste dalla normativa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 14⁹, comma 3, lettera a) dall'art. 17¹⁰, comma 3, relativo al parere da acquisire dalle Commissioni didattiche paritetiche, e dall'art 19¹¹ del RDA e rimane

⁸ **Art. 11 del RDA - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale:**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
 - g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 30 del presente Regolamento;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

⁹ **Art. 14 del RDA - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

¹⁰ **Art. 17, co. 3, del RDA – Commissioni didattiche paritetiche**

3. La Commissione didattica paritetica:

- a) formula proposte di programmazione annuale dell'attività didattica dei Corsi di studio;
- b) verifica la congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi ed i crediti formativi corrispondenti
- c) elabora e propone alla commissione didattica iniziative atte a migliorare l'organizzazione ed i risultati della didattica, delle attività di tutorato e dei servizi di orientamento offerti dal corso di studio
- d) esprime pareri su tutte le questioni sulle quali i Consigli di Facoltà, di Corso di studio o la Commissione didattica ritengano di consultarla

¹¹ **Art. 19 del RDA - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici**

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle

comunque valido per la coorte degli studenti immatricolati ¹² nello specifico anno accademico. Oltre (o in alternativa) che allegato al presente regolamento può essere, pubblicato in forma elettronica sul sito WEB del CCS o allegato alla guida dello studente.

5. Le schede che costituiscono l'**Allegato B3** sono redatte sulla base di un modello unico predisposto dall'Ateneo e definiscono per ciascun insegnamento e attività formativa:

a) il settore scientifico disciplinare, i contenuti e gli obiettivi formativi specifici, la tipologia della forma didattica, i crediti, le ore e le eventuali propedeuticità;

b) le modalità di esame/verifica della preparazione dell'acquisizione dei CFU.

L'allegato B3 al presente regolamento viene aggiornato congiuntamente all'allegato B2 e, oltre che allegato al presente regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito WEB del CDL o allegato alla guida dello studente.

6. Nell'ambito delle tipologie di insegnamento, qualora necessario per le esigenze didattiche, il CCS potrà prevedere, anche successivamente alla pubblicazione del Manifesto degli Studi, l'attivazione di attività didattiche istituzionali e/o integrative sottoforma di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

7. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, questi saranno affidati alla collaborazione di più docenti, con la eventuale individuazione di un Coordinatore che avrà il compito di armonizzare i contenuti degli insegnamenti nel rispetto degli obiettivi didattici del corso (corso integrato), di presiedere la commissione di esame per la verifica di profitto e di rappresentare per lo studente il docente di riferimento del corso.

norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel caso in cui i Consigli di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica.

4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

5. La mutazione, comunque proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà. Qualora la mutazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

¹² **Art. 15, co. 4, del RDA – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio:**

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

ARTICOLO 6

Manifesto degli studi

1. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del Manifesto degli studi di Facoltà, il CCS propone in particolare:

- a) le modalità di presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio, laddove previsto;
- b) le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- c) la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;
- d) i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- f) le propedeuticità *ex art.* 14, comma 3, lett. b) del RDA¹³ per l'ammissione a sostenere esami di profitto;
- g) eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo *ex art.* 18, comma 7, Crediti formativi del RDA¹⁴;
- h) le scadenze connesse alle procedure per le prove finali
- i) le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.

2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario indicato nell'**Allegato B1** e presentati alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dalla Facoltà, saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.

3. Per gli studenti in corso il Piano di Studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono obbligati ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del corso di laurea, come richiesto dall'art. 10¹⁵, comma 5, del DM 270/04.

¹³ **Art. 14, co.3, lett. b) del RDA: Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
- f) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

Per quanto concerne l'allegato di cui alla lett. a) co. 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati dai Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

¹⁴ **Art. 18, co. 7, Crediti formativi del RDA**

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale.
Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

¹⁵ **Art. 10, co. 5, del DM 270/04 - Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi**

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

ARTICOLO 7

Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCS, secondo quanto stabilito dall'art. 23¹⁶, del RDA e dagli artt. 4¹⁷, comma 2, e 33¹⁸, comma 4, dello Statuto di Ateneo e secondo il Regolamento specifico pubblicato sul sito WEB dell'Università degli Studi del Molise.

2. Il Consiglio di corso di Laurea Magistrale coordina le attività di valutazione della qualità della didattica di questo Corso di Laurea in accordo con le competenti strutture di valutazione della didattica d'Ateneo, analizzando periodicamente la documentazione raccolta e suggerendo specifiche modalità di valutazione riferite al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale. Il Consiglio di corso di Laurea Magistrale predispone, in accordo con gli organismi di Facoltà e d'Ateneo preordinati alle attività di orientamento e tutorato (Centro Orientamento e Tutorato), un servizio di tutorato a favore degli studenti del Corso di Laurea Magistrale, avente la finalità di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il percorso di studi.

ARTICOLO 8

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a singoli insegnamenti

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a singoli insegnamenti sono regolamentati dagli artt. 33¹⁹, e 35²⁰, del RDA.

-
- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
 - d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
 - e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

¹⁶ **Art. 23 del RDA - Attività di orientamento e di tutorato**

1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COrT. Il COrT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. Il Regolamento di funzionamento del COrT è deliberato dal Senato Accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato Accademico, e secondo le norme specifiche stabilite da ciascuna Facoltà.

¹⁷ **Art. 4, co. 2, dello Statuto - Diritto allo studio**

2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream.

¹⁸ **Art. 33, co. 4 dello Statuto - Facoltà**

4. Le Facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

¹⁹ **Art. 33 del RDA - Ammissione a singoli insegnamenti**

1. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.

2. Il CCS procederà al riconoscimento dei CFU secondo quanto previsto dall'art. 30²¹ del RDA.

3. Il Consiglio potrà, anno per anno, deliberare che in casi specifici l'accettazione di una pratica di trasferimento sia subordinata ad una graduatoria formulata sulla base dei criteri stabiliti dal CCS stesso.

4. Lo studente che effettua il passaggio da altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero dallo stesso o altro Corso di studio di altra Università italiana o straniera, dovrà contestualmente fare richiesta di riconoscimento degli esami (e dei relativi crediti) già sostenuti nella precedente carriera universitaria. Il Consiglio di corso di Laurea Magistrale esaminato, di volta in volta, il *curriculum* dei candidati procede alla conversione degli esami sostenuti deliberando il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi. L'esame verrà riconosciuto se la denominazione è la medesima o assimilabile a

-
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.
Le singole Facoltà possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire, fermo restando che il numero massimo dei crediti da acquisire non sia più di 30.
 3. Uffruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 2 del punto precedente.
 4. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testo Unico.
 5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

20

Art. 35 del RDA - Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani

1. I Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.
3. I Regolamenti didattici del Corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.
4. I trasferimenti richiedono comunque:
 - a) per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;
 - b) per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;
 - c) per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

21 **Art. 30 del RDA: Riconoscimento di crediti**

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
I Consigli di corso di studio possono subordinare il riconoscimento di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali.
A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università italiane o università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dalle Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.

quella prevista dal piano degli studi (per gli esami che non hanno la stessa denominazione sarà disposto il riconoscimento soltanto se il programma svolto nel singolo insegnamento – e fornito dallo studente – dimostra la coerenza di contenuti) e il numero di crediti corrisponde o è superiore a quello previsto dal piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale; viceversa, qualora, il numero di crediti riconosciuto sia inferiore sarà disposta l'integrazione. Eventuali eccedenze saranno accreditate come attività a scelta dello studente; ulteriori esuberanti di crediti conseguiti in precedenza e non riconoscibili rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

Il Consiglio di corso di Laurea Magistrale delibera altresì sul riconoscimento, della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi; tale circostanza è sottoposta alla previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

Il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate, nonché le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, è pari a 50 CFU (secondo le disposizioni del Regolamento didattico d'Ateneo e nel rispetto degli artt. 5, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007).

L'anno di corso al quale iscrivere gli studenti provenienti da altri Atenei, o da altri corsi di studio dell'Ateneo, sarà determinato in base al numero complessivo di crediti formativi riconosciuti in seguito a tale passaggio; in particolare, per l'iscrizione all'anno successivo di corso è richiesto un numero di crediti pari al 50%+1 dei crediti previsti nei precedenti anni di corso.

ARTICOLO 9 **Obblighi di frequenza**

1. Gli studenti – sia “a tempo pieno” che “a tempo parziale” – hanno l'obbligo di frequenza nelle attività didattiche individuate, all'inizio di ogni anno accademico, dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. In tal caso, per essere ammesso alle prove di verifica dell'acquisizione dei crediti, lo studente deve aver frequentato regolarmente i corsi, secondo quanto innanzi indicato, e aver raggiunto almeno il 70% delle presenze alle lezioni e/o alle attività pratiche in conformità agli obblighi di frequenza di cui sopra.

2. Modalità di frequenza differenti possono essere previste dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale per gli studenti disabili prevedendo, eventualmente, anche forme di supporto didattico integrativo.

ARTICOLO 10 **Esami ed altre verifiche di profitto**

1. Le norme relative agli esami di profitto sono quelle contenute nell'art. 29²² del RDA. I crediti formativi sono acquisiti dallo studente previo superamento di un esame scritto e/o orale ovvero di

²² **Art. 29 del RDA - Verifiche del profitto**

1. I Consigli di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in

altra forma di verifica della preparazione (es. prova pratica). Tale verifica soggetta a registrazione avrà luogo a conclusione del relativo insegnamento. Possono essere previste verifiche *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi.

I crediti relativi alla conoscenza di una lingua straniera potranno essere conseguiti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

2. Nel caso di corsi plurimi i relativi esami vanno tenuti con le medesime modalità.

3. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli didattici, l'esame finale è unico e contestuale e la Commissione viene formata includendovi i docenti responsabili dei singoli moduli, fra i quali il Preside designa il Presidente di Commissione.

Possono far parte della Commissione d'esame i cultori della materia. In tal caso, su proposta avanzata dal docente, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale valuta la richiesta di nomina a cultore. La

condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.

2. Gli esami di profitto possono essere orali, e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.
Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
5. Fatti salvi i casi di iterazione reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo l'insegnamento; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.
Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Facoltà.
Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).
Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Preside, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.
7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.
La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
Sia nel caso di prove scritte e di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato.
I Regolamenti di corso di studio di una Facoltà possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.
8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.
Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà.
Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

nomina è disposta, in seguito, dal Preside della Facoltà che ne dispone l'inserimento nelle Commissioni d'esame.

4. I crediti relativi alla ulteriori attività di cui all'art. 10²³, comma 5, lettere d) ed e) del DM 270/04, sono acquisiti attraverso una certificazione rilasciata dal Presidente del CCS (o dal Preside) sulla base di modalità di verifica stabilite dal CCS, o da organi dallo stesso designati, e relative alla tipologia delle competenze acquisite.

5. Il Presidente del CCS concorda con il Preside di Facoltà, all'inizio dell'anno accademico, le date degli esami e delle altre prove di verifica, curando che:

- a) esse siano rese tempestivamente pubbliche nelle forme previste;
- b) non vi siano sovrapposizioni di date tra esami, relativi ad insegnamenti inseriti nel medesimo anno di corso;
- c) eventuali modifiche del calendario siano rese pubbliche tempestivamente e, in ogni caso, non prevedano anticipazioni.

Il numero annuale degli appelli è pari a 6 (sei); per gli studenti "fuori corso" è prevista la possibilità di istituire ulteriori appelli.

6. L'esito dell'esame va comunque verbalizzato. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi; nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Nel caso lo studente si sia ritirato o non abbia raggiunto la sufficienza la verbalizzazione sarà utilizzata ai soli fini statistici e non verrà trascritta sul libretto universitario né riportata nella sua carriera. La valutazione di insufficienza non è, comunque, corredata da votazione. Il Presidente della Commissione può dare, allo studente che si sia ritirato o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, indicazioni sui termini per la ripresentazione a sostenere la prova.

La votazione è riportata a cura della Commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto universitario dello studente e sul verbale. L'esame superato viene registrato nella carriera dello studente con l'indicazione dei crediti acquisiti e la relativa votazione.

I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dal Presidente della Commissione e da un componente della stessa. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile della corretta esecuzione delle prove nonché dell'integrità e completezza dei relativi verbali che andranno restituiti alla Segreteria immediatamente dopo la conclusione di ogni appello.

ARTICOLO 11 **Studenti "a tempo parziale"**

1. Lo studente che per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi, ritenga di non poter sostenere entro la durata legale del corso (2 anni) le relative prove di valutazione, all'atto dell'immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate può iscriversi "a tempo parziale".

2. Tale qualifica – annotata dalla Segreteria studenti sul libretto personale dello studente – dà diritto a costruire uno specifico percorso formativo, organizzato nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale, suddividendo gli insegnamenti e le altre attività

²³ Cfr nota 10.

formative (ed i relativi crediti) in un numero di anni non superiore a 4 (quattro), senza per questo risultare “fuori corso”.

3. Tale condizione di studente “a tempo parziale” può essere modificata, su motivata richiesta dello studente, a partire dall’anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste dagli studenti “a tempo pieno”.

4. Gli studenti che abbiano maturato e/o abbiano in corso delle attività professionali qualificanti possono richiedere al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale il riconoscimento di specifici crediti formativi correlati alla loro esperienza professionale.

ARTICOLO 12

Mobilità internazionale

1. I CCS definiscono progetti e attività formative da seguire all’estero e riconoscono i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall’art. 32²⁴ del RDA. Il Consiglio di corso di Laurea Magistrale si esprime anche in materia di mobilità internazionale valutando il riconoscimento di crediti acquisiti in percorsi formativi universitari compiuti presso università straniere; in tal caso si avrà riguardo non alla ricerca degli stessi contenuti tra le attività effettuate e quelle previste nel corso di studio di appartenenza, bensì alla piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all’estero e quella del Corso di studio interessato, l’intero pacchetto di crediti relativo all’insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell’ordinamento di studi del Corso di appartenenza dello studente.

Il Consiglio di corso di Laurea Magistrale attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base delle tabelle di conversione prestabilite.

2. Ai sensi del Regolamento didattico d’Ateneo lo studente iscritto al Corso di Laurea Magistrale può chiedere la sospensione temporanea degli studi e conseguire presso un’Università straniera un titolo di studi accademico. In tal caso, se il titolo conseguito corrisponde a quello conclusivo del Corso di

²⁴ **Art. 32 del RDA: Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero**

1. L’Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l’inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all’estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all’estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l’università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all’organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l’altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all’estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all’estero e quelle del corso di studio interessato, l’intero pacchetto di crediti relativo all’insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell’ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
6. Le esperienze didattiche acquisite all’estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
7. E’ consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l’Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti.
La norma si applica sia nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, l'equipollenza, ove concessa, comporterà la conclusione della carriera; viceversa, se il titolo conseguito attiene ad altri ambiti di studio, lo studente potrà riprendere la carriera sospesa e avrà convalidati gli esami affini sostenuti secondo i criteri indicati nell'art. 8 e nel presente articolo.

ARTICOLO 13

Doveri didattici dei Docenti di ruolo

1. I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26²⁵ e 27 del RDA²⁶ e dal Regolamento Didattico di Facoltà, ove esistente. In particolare, contestualmente alla predisposizione del Manifesto degli studi, il Consiglio di Corso di studio propone alla Facoltà l'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.

ARTICOLO 14

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale ai sensi dell'art. 31²⁷ del RdA. L'**Allegato C** al presente Regolamento disciplina le modalità della prova in conformità al Regolamento di

²⁵ **Art. 26 del RDA - Attività didattiche dei docenti**

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico, sentita la Commissione per la Valutazione della didattica nell'Ateneo può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica *ex-cathedra* dei docenti dell'Università degli Studi del Molise.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Facoltà.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Facoltà assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, ovvero attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati impegnati in attività formative universitarie e non universitarie, solo previa autorizzazione della Facoltà e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dal Regolamento interno di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 58 del testo aggiornato del D.L. 29/93.

²⁶ **Art. 27 del RDA - Registrazione dell'attività didattica dei docenti**

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventive autorizzazione.
2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside.
3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessive svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine del Corso, il registro è consegnato al Preside che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà.
4. Il Preside segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuendogli ai sensi delle norme in vigore.

²⁷ **Art. 31 del RDA - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia.

Ateneo in materia e alla normativa vigente. La prova sarà comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi a una apposita commissione.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Allegato B1 al presente Regolamento, meno quelli previsti per la prova stessa.

3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

ARTICOLO 15

Commissione Didattica Paritetica

1. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale istituisce una Commissione Didattica Paritetica (composta da due docenti e due studenti, scelti secondo i criteri indicati dal Regolamento didattico d'Ateneo), la cui durata in carica è di due anni accademici, avente le finalità di far partecipare

La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

E' rimessa alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

Le Facoltà definiscono, altresì, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali della Facoltà, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia.

Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN.)

Le Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dalle Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il Preside della Facoltà o altro docente di ruolo da lui delegato. La delega è data di norma ad un docente di prima fascia. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia, previa autorizzazione della Facoltà, il Preside può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

attivamente gli studenti all'ottimizzazione dell'offerta e dell'organizzazione didattica, verificando la congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi ed i crediti formativi corrispondenti, formulando pareri, proposte e consigli al fine di migliorare l'attività didattica nel suo complesso.

2. Alla fine di ogni anno accademico tale Commissione redige una relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, inoltrata dalla Facoltà al Senato Accademico.

ARTICOLO 16

Approvazione e modifiche del Regolamento didattico di Corso di Laurea Magistrale

1. Il Regolamento di Corso di Laurea Magistrale, proposto dal Consiglio di Corso di Studio competente, è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Facoltà.

2. La revisione dello stesso è assicurata periodicamente dal Consiglio di Facoltà che propone i relativi adeguamenti al Senato Accademico il quale ne approva le modifiche (come indicato dal Regolamento didattico d'Ateneo e dall'art. 2 del Regolamento di Facoltà).

ARTICOLO 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e nelle fasi di ricostituzione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, le eventuali decisioni da adottare saranno rispettivamente assunte sulla base del Regolamento didattico d'Ateneo e sottoposte al Consiglio di Facoltà di Scienze del Benessere.

2. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico d'Ateneo e al Regolamento di Facoltà.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate è richiesto il possesso sia di specifici requisiti curriculari che un'adeguatezza preparazione personale.

1. I requisiti curriculari sono automaticamente posseduti da tutti i laureati nella classe delle lauree triennali **L-33** (corrispondente alla Classe di laurea **L-22** del D.M. 509/99), con il riconoscimento integrale dei 180 CFU.

Il possesso dei requisiti curriculari è invece da sottoporre a valutazione:

- a) per i laureati in altre classi di laurea triennale;
- b) per i laureati in possesso di lauree specialistiche/magistrali appartenenti a classi differenti da quella a cui appartiene la **LM-67** di cui al presente regolamento;
- c) per coloro che sono in possesso di lauree assimilabili conseguite ai sensi dei DD.MM. previgenti al DM 509/99

Per quanto concerne i casi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2. i requisiti curriculari saranno considerati posseduti se il laureato ha conseguito almeno i CFU indicati in tabella:

n. 25 CFU riferibili ai SSD MEDF/01 e/o MEDF/02 (Metodi e didattiche delle attività motorie e/o Metodi e didattiche delle attività sportive)
n. 6 CFU riferibili al SSD BIO/9 (Fisiologia)
n. 6 CFU riferibili al SSD BIO/16 (Anatomia umana)
n. 3 CFU riferibili al SSD BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica)
n. 3 CFU riferibili al SSD BIO/14 (Farmacologia)
n. 9 CFU riferibili ai SSD M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) e/o M-PED/02 (Storia della pedagogia) e/o M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale)
n. 6 CFU relativi ad elementi di informatica;
n. 6 CFU relativi alle conoscenze linguistiche.
Inoltre lo studente – ove non dimostri il possesso di abilità professionali specifiche – dovrà colmare l'obbligo formativo relativo al tirocinio pari a 25 CFU.
TOTALE: 89 CFU (inclusi i 25 CFU per il tirocinio)

Come espressamente specificato nelle Linee Guida Ministeriali pubblicate in data 26/7/2007 (Paragrafo 3 – Raccomandazioni, comma e, p. 12), è necessario che lo studente acquisisca tali requisiti prima dell'immatricolazione alla Laurea Magistrale, ovvero durante lo stesso percorso di primo livello, o anche – se è possibile – nei mesi intercorrenti tra la laurea di primo livello e la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 270/04, oltre ai requisiti curriculari d'accesso di cui sopra, l'adeguatezza della preparazione personale, in ingresso viene verificata con le modalità appresso definite:

- a) una analisi della documentazione degli studi pregressi dello studente;
- b) una delle seguenti prove: colloquio, prova scritta e prova pratica su argomenti definiti dal Consiglio di corso di Laurea Magistrale.

Per il punto a) la verifica si ritiene superata con esito positivo se in sede di analisi degli studi pregressi risulti una votazione di almeno 100/110 per il titolo di studio che è stato considerato idoneo per i requisiti curriculari.

All'esito della verifica di cui al precedente punto 2, la Commissione esprime un giudizio di adeguatezza della personale preparazione dello studente, che se positivo autorizza la Segreteria Studenti a formalizzare l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, se negativo comunica allo studente di adeguare la propria preparazione personale.

Eventuali integrazioni curriculari potranno essere acquisite con:

- a) iscrizione a singoli insegnamenti (art. 33 Regolamento d'Ateneo) e relativa attestazione dei crediti conseguiti;
- b) partecipazione a corsi ed altre attività appositamente predisposti dalla Facoltà per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per soddisfare i requisiti di accesso.

Ordinamenti didattici relativi alle diverse coorti di studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento.

Offerta Didattica 2008/2009

PRIMO ANNO - COORTE 2008/09

	SSD modulo	CFU	Tipologia
Principi di attività motoria preventiva (G. Calcagno)	M-EDF/01	6	Caratterizzante
Le basi biologiche della variabilità e dell'adattamento (A. Usiello)	BIO/12	7	Caratterizzante
Valutazione motoria e responsabilità professionale (C. Cortis)		8	
I principi di valutazione motoria, i tests di esercizio (C. Cortis)	M-EDF/01	7	Caratterizzante
La responsabilità professionale (M. Marchetti)	MED/43	1	Affine/Integrativo
Lo sviluppo neuropsicomotorio (A. Di Costanzo)		10	
Lo sviluppo neuropsicomotoria (Doc. da definire))	MED/39	1	Caratterizzante
Psicopatologia dello sviluppo (G. Nicolais)	M-PSI/07	3	Affine/Integrativo
Malattie neuropsichiatriche dell'età evolutiva (A. Di Costanzo)	MED/26	1	Caratterizzante
Attività motorie nelle disabilità neuropsichiatriche dell'età evolutiva (Doc. da definire)	M-EDF/01	3	Caratterizzante
Economia e organizzazione dei servizi per la salute (G. Antonelli)		6	
Economia dei servizi per la salute (S. Angeloni)	SECS-P/07	3	Affine/Integrativo
Organizzazione dei servizi per la salute (G. Antonelli)	SECS-P/10	3	Caratterizzante
La disabilità da cause metaboliche e genetiche (A. Porcellini)		7	
Le malattie metaboliche come causa di disabilità (A. Porcellini)	MED/04	4	Caratterizzante
L'attività motoria nel soggetto con disabilità da cause metaboliche e genetiche (G. Calcagno)	M-EDF/01	3	Caratterizzante
L'attività motoria adattata al soggetto con disabilità cardio-respiratoria (A. Bianco)		6	
Disabilità da cause cardiorespiratorie e principi di pronto soccorso (A. Bianco)	MED/09	2	Caratterizzante
L'attività motoria nel soggetto con disabilità da cause cardiovascolari (G. De Simone)	M-EDF/01	2	Caratterizzante
L'attività motoria nel soggetto con disabilità da cause respiratorie (F. Cacciatore)	M-EDF/01	2	Caratterizzante
Tirocinio (I)		240 ore	10
Totale CFU			60

SECONDO ANNO - COORTE 2007/08

	SSD	CFU	Tipologia
ATTIVITA' MOTORIA NELL'ANZIANO		modulo 10	
Biologia dell'invecchiamento (G. Villone)	BIO/13	3	di Base
Fisiopatologia dell'invecchiamento (D. Viaggiano)	BIO/09	3	di Base
Metodologie e tecniche dell'attività motoria nel soggetto anziano (C. Cortis)	M-EDF/01	4	Caratterizzante
DISABILITA' DA PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E RIEDUCAZIONE MOTORIA		6	
Traumatologia ortopedica e patologie			

osteoarticolari acute e croniche (A. Schiavone Panni)	MED/16	3	Affine/Integrativo
La rieducazione motoria nei soggetti con patologie osteoarticolari (D. Uliano)	M-EDF/01	3	Caratterizzante
IMPLICAZIONI STORICO-SOCIOLOGICHE ED ECONOMICHE DELLA DISABILITA'		5	
Storia dell'attività motoria adattata (A. Barausse)	M-STO/04	2	Affine/Integrativo
Sociologia dell'attività motoria e dello sport (M. Marchetti)	SPS/07	1	Caratterizzante
Organizzazione aziendale e disabilità (S. Angeloni)	SECS-P/10	2	di Sede
FARMACI E DISABILITA'		3	
Terapia farmacologica della disabilità (M. Tagliatela)	BIO/14	3	di Sede
ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA NELLA DISABILITA'		6	
Metodi e Tecniche dell'attività motoria nella disabilità da cause neuropsichiatriche (A. Di Costanzo)	M-EDF/01	3	Caratterizzante
Lo sport per i disabili (Insegnamento svolto in collaborazione con il Comitato Paralimpico Italiano - C.I.P. -)	M-EDF/02	3	Caratterizzante
PSICOPEDAGOGIA DELLO SVILUPPO		6	
Psicopedagogia dello sviluppo e dell'educazione in condizioni di disabilità (Doc. da definire)	M-PSI/04	6	Caratterizzante
PSICOPEDAGOGIA ADATTATA		9	
Pedagogia del benessere (L. Refrigeri)	M-PED/01	3	di Base
Psicologia del benessere ed organizzazioni complesse (Doc. da definire)	M-PSI/06	6	Affine/Integrativo
A SCELTA DELLO STUDENTE		1	
ALTRE ATTIVITA'		5	
Tirocini		3	
Informatica (M. Petrone)		2	
PROVA FINALE		9	
Attività di tesi		9	
TOTALE CFU		60	

72 ore

1) *Obiettivi formativi qualificanti della classe* (compresi i Descrittori di Dublino)

SCHEMA INFORMATIVA

Università	Università degli Studi del Molise
Classe	LM-67 Laurea Magistrale in <i>Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate</i>
Nome del corso	Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate
Nome inglese	<i>Preventive and Adaptive Physical Education</i>
Il corso è	trasformazione ai sensi del DM 16/03/2007, art. 1 di Classe 76 S
Massimo numero di crediti riconoscibili	50 DM 16/3/2007 Art 4
Facoltà di riferimento	Facoltà di Scienze del Benessere
Sede amministrativa del corso	Campobasso (CB)

Obiettivi formativi specifici

Il Corso intende preparare dei Professionisti delle Attività Motorie Preventive ed Adattate in grado di progettare ed attuare programmi di attività motorie finalizzati al raggiungimento, recupero e mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico per soggetti in varie fasce d'età ed in diverse condizioni fisiche, ambientali e sociali, con particolare attenzione alle specificità di genere. Tali professionisti saranno inoltre in grado di programmare, coordinare e valutare programmi di attività motoria e sportiva specificamente rivolti a persone diversamente abili.

Tali capacità faranno sì che il Laureato possa integrarsi adeguatamente nell'ambito di un team di professionisti della salute e del benessere capaci di attuare in pieno gli obiettivi posti dalla Comunità Europea nel progetto *Health 21*

(<http://www.euro.who.int/document/health21/wa540ga199heeng.pdf>), ulteriormente ribaditi nel Libro Bianco: *Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità* (http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_it.pdf) con i quali si afferma con decisione la fondamentale

importanza delle attività motorie al fine di promuovere la salute e nella prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) delle principali patologie d'interesse sociale.

Risultati di apprendimento attesi (espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio)

a) Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*):

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie Preventive ed Adattate dell'Università del Molise intende preparare, in modo interdisciplinare, dei professionisti delle Scienze Motorie Preventive e Adattate capaci di conoscere approfonditamente:

- le basi biologiche della variabilità e dell'adattamento al fine di saper progettare su basi scientifiche aggiornate programmi tesi alla promozione e alla prevenzione della salute specificamente adattati alle caratteristiche legate all'età e allo sviluppo psicofisico del soggetto, alle sue peculiari condizioni di salute, alle condizioni sociali e culturali, tenute presenti le peculiari differenze di genere;
- le caratteristiche dello sviluppo normale e patologico del bambino e dell'adolescente, con particolare attenzione allo sviluppo psicomotorio, così da saper interagire al meglio con soggetti in età evolutiva che vogliono praticare un'attività motoria a scopo ludico-ricreativo, agonistico, o rieducativo, anche in presenza di handicap psicofisici;
- sia a livello teorico che pratico-applicativo i principali tests per la misurazione e la valutazione delle modificazioni metaboliche, fisiologiche e psicologiche legate all'esecuzione degli esercizi fisici a fini ludici o preventivi;
- la specifica capacità preventiva dell'attività motoria riguardo alle principali malattie non trasmissibili così da essere in grado di approntare specifici e aggiornati programmi di attività motoria, individuale e di gruppo, atti alla prevenzione di tali malattie;
- le conseguenze disabilitanti delle principali patologie umane così da essere in grado di saper interagire al meglio con altre figure professionali al fine formulare ed attuare programmi di recupero funzionale motorio;
- i principi della sociologia della salute e della pedagogia del benessere così da conoscere le basi delle dinamiche sociali che possono condizionare la salute così da essere in grado di applicare specifiche abilità pedagogiche per delineare e attuare programmi di promozione e prevenzione della salute in una società complessa e multietnica;
- le caratteristiche e il meccanismo d'azione delle principali sostanze farmacologicamente attive utilizzate per la prevenzione e la terapia delle principali patologie cronico-disabilitanti, nonché gli effetti di queste sulle capacità motorie, e l'integrazione delle terapie farmacologiche con programmi di attività motoria nella gestione complessiva di tali pazienti;
- i principi della responsabilità professionale con particolare riguardo all'attività svolta con soggetti di diversa età e di diversa condizione psicofisica ivi compresi i portatori di *handicap*, sia a livello dell'attuazione di attività motorie sia a livello dell'attuazione di specifici test per la valutazione della validità psicofisica.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*):

I laureati in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate saranno in grado di:

- agire con etica e professionalità nel pieno rispetto della persona, al fine di garantirle il miglioramento delle prestazioni motorie in assenza di pratiche dannose per la salute;
- valutare le caratteristiche strutturali, funzionali e psicologiche di un individuo al fine di ottimizzare le sue prestazioni motorie, specificamente adattandole alle caratteristiche

legate all'età e allo sviluppo psicofisico del soggetto, alle sue peculiari condizioni di salute, alle condizioni sociali e culturali, tenute presenti le peculiari differenze di genere;

- condurre programmi specializzati di attività motoria specificamente dedicati all'età evolutiva, al fine di contribuire alla promozione di uno stile di vita attivo e ad una sana alimentazione già dalle prime fasi dello sviluppo;
- comunicare efficacemente e senza alcuna discriminazione con soggetti di entrambi i sessi e di varia età, cultura e condizioni sociali, al fine di promuovere l'etica e la cultura dell'aggregazione, ed i valori sportivi definiti dalla carta olimpica;
- interagire al meglio con altre figure professionali nell'ambito di un team collaborativo al fine di attuare programmi di attività motoria per la prevenzione di malattie ad elevato impatto sociale;
- acquisire e scambiare informazioni di base con altri soggetti a livello internazionale e leggere testi e documenti anche di valenza internazionale a scopo di aggiornamento culturale e professionale.

c) Autonomia di giudizio (*making judgements*):

Sulla base di approfondite conoscenze circa le basi biologiche della variabilità e dell'adattamento, i laureati in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate saranno in grado di mostrare autonomia di giudizio relativamente all'impostazione, alla progettazione autonoma, ed all'utilità di programmi di attività motoria adattata, considerando in particolare i rischi ed i benefici di questa per i singoli soggetti. Tale autonomia consentirà loro capacità d'interazione paritaria con altre figure professionali di ambito socio-sanitario al fine di integrare i programmi di attività motoria con programmi preventivi e terapeutici basati su altri strumenti.

d) Abilità comunicative (*communication skills*):

I laureati in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive ed adattate sulla base di specifiche ed approfondite competenze tecniche e psico-pedagogiche acquisite durante il corso di studi saranno in grado di modulare le informazioni relative a:

- gli specifici percorsi di impegno atletico e motorio, adattati ad ogni singolo soggetto, capaci di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di salute, tenuto conto delle peculiari caratteristiche psicofisiche della persona;
- gli specifici benefici di una vita attiva e di una sana alimentazione.

Tale comunicazione potrà avvenire, oltre che mediante comunicazione interpersonale diretta, utilizzando i più avanzati strumenti tecnologici, inclusi gli strumenti telematici ed audiovisivi.

e) Capacità di apprendimento (*learning skills*):

Il Corso di studi in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate fornisce agli studenti le basi per poter accedere ai Corsi di Dottorato di Ricerca nonché a Master di II Livello variamente distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale. Essi potranno inoltre accedere ai percorsi formativi previsti per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art. 6, commi 1 e 2):

Per quanto concerne le conoscenze e i percorsi formativi richiesti per l'accesso al Corso di Studio in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate si rimanda al Regolamento didattico del relativo Corso di studio.

In particolare, è richiesto il possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (come disposto dall'art. 6, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e dall'art. 28, comma 5, del Regolamento didattico d'Ateneo).

Gli studenti in possesso del diploma di laurea in Scienze Motorie (classe L-22 o *ex-L-33*) possono immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate, senza debito formativo, con il riconoscimento integrale dei 180 CFU.

Per gli studenti in possesso di una Laurea non appartenente alla classe L-22 o *ex-L-33* (Scienze Motorie) o Laurea Magistrale o di un Diploma universitario ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, la competente struttura didattica procederà alla specifica valutazione della carriera pregressa e della preparazione personale, al fine di verificare l'esistenza di eventuali obblighi formativi da colmare.

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale è richiesto il possesso di crediti acquisiti in alcuni dei settori scientifico-disciplinari rientranti nelle attività di base e caratterizzanti della classe L-22, ovvero: almeno 25 CFU nei SSD MEDF/01 e/o MEDF/02 (Metodi e didattiche delle attività motorie e/o Metodi e didattiche delle attività sportive), 6 CFU nel SSD BIO/9 (Fisiologia), 6 CFU nel SSD BIO/10 (Biochimica), 6 CFU nel SSD-BIO/16 (Anatomia umana), 3 CFU nel SSD BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica), 3 CFU nel SSD BIO/14 (Farmacologia), 9 CFU nei SSD M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) e/o M-PED/02 (Storia della pedagogia) e/o M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale), 3 CFU nel SSD M-PSI/01 (Psicologia).

Inoltre lo studente – ove non dimostri il possesso di abilità professionali specifiche – dovrà colmare l'obbligo formativo relativo al tirocinio pari a 25 CFU.

Caratteristiche della prova finale (DM 270/04, art. 11, comma 3-d):

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato a carattere prevalentemente sperimentale che possa avvalersi anche delle opportunità di ricerca maturate in occasione dei tirocini formativi.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7):

I Laureati in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate potranno prestare servizio come specialisti delle attività motorie in strutture pubbliche e private, anche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale al fine di progettare, attuare e supervisionare specifici programmi di attività motoria rivolti a persone che per età, sesso e particolari condizioni di salute necessitino della formulazione e della messa in atto di programmi individualizzati di attività motoria volti al recupero e al mantenimento delle migliori condizioni di salute. In tali strutture potranno affiancare validamente professionisti dell'area sanitaria, cooperando con loro in tutti i progetti di tipo riabilitativo; potranno, inoltre, trovare occupazione come *personal trainer* specializzati di attività motoria per persone che presentino particolari condizioni di salute sia fisica che psichica, ovvero svolgere funzione di consulenti di enti e istituzioni pubbliche e private che vogliano attuare programmi di promozione e mantenimento della salute attraverso l'attività motoria rivolti a specifici gruppi di popolazione (bambini, anziani, obesi, persone diversamente abili).

Potranno, altresì, trovare impiego all'interno degli Istituti penitenziari per la progettazione e l'attuazione di specifici programmi di attività motoria rivolti a persone in stato di privazione della libertà.

Il titolo di Laureato in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate consente di accedere alla Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS)

costituendo, quindi, un prerequisito necessario per la carriera nell'insegnamento scolastico.

Il corso prepara alle professioni di

Attualmente non identificabili, dal momento che, nonostante le numerose proposte di legge attualmente in itinere, non esiste un Albo Professionale specifico cui accedono i Laureati in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattata, né un Esame di Stato di Abilitazione ad alcuna Professione ad essi riservato.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 (D.M. 26 ottobre 2007, allegato C)

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattata (classe LM-67) risulta dalla trasformazione ai sensi del DM 270 del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattata (classe 76-S) già attivato presso il nostro Ateneo e presente su tutto il territorio nazionale con caratteristiche di strutturazione sostanzialmente analoghe.

In conformità con gli obiettivi formativi previsti nella classe, è stata prevista una equa ed equilibrata distribuzione dei crediti nei vari ambiti scientifici che caratterizzano la classe, al fine di creare un percorso formativo compatibile con i diversi ambiti professionali cui è possibile accedere dopo la Laurea.

Eventuali motivi dell'istituzione di più corsi nella classe:

Non sono previsti più corsi della stessa classe.

2. Elenco degli insegnamenti del corso di laurea

	CFU ASSEGNATI (Totale)	CFU ASSEGNATI (per SSD)	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
--	--	---	---

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI			
Discipline motorie e sportive	29	26 3	M-EDF/01 – Met. e didat. delle attività motorie M-EDF/02 – Met. e didat. delle attività sportive
Biomedico	30	3 7 4 4 2 6 3 1	BIO/09 – Fisiologia BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molec. clin. BIO/14 – Farmacologia MED/04 – Patologia generale MED/09 – Medicina interna MED/26 – Neurologia MED/33 – Malattie apparato locomotore MED/39 – Neuropsichiatria infantile
Psicologico pedagogico	7	7	M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
Sociologico	5	5	SPS/08 – Sociologia dei processi culturale e comunicativi
TOT Attività caratterizzanti	71		

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE*	12	3 3 2 3 1	SECS-P/07 – Economia aziendale SECS-P/10 – Organizzazione aziendale M-PED/02 – Storia della pedagogia M-PSI/07 – Psicologia dinamica MED/43 – Medicina legale
A SCELTA	8		
	3		Altre attività (Lingua inglese)
	6		Prova finale
TIROCINI	20		
TOT CFU	120		

PIANO DI STUDI DI
SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE (A.A. 2008/2009)

PRIMO ANNO

N. Esame	Denominazione Insegnamento	Moduli	SSD	CFU modulo	CFU tot
1	Principi di attività motoria preventiva		M-EDF/01	6	6
2	Le basi biologiche della variabilità e dell'adattamento		BIO/12	7	7
3	I principi di valutazione motoria, i tests di esercizio, e la responsabilità professionale	I principi di valutazione motoria, i tests di esercizio La responsabilità professionale	M-EDF/01 MED/43	7 1	8
4	Economia e organizzazione dei servizi per la salute	Economia dei servizi per la salute Organizzazione dei servizi per la salute	SECS-P/07 SECS-P/10	3 3	6
5	Lo sviluppo neuropsicomotorio	Sviluppo neuromotorio Sviluppo psicomotorio Neuropsichiatria infantile L'attività motoria in età evolutiva	MED/26 M-PSI/07 MED/39 M-EDF/01	3 3 1 3	10
6	Le malattie metaboliche	Le malattie metaboliche come causa di disabilità L'attività motoria nel soggetto con disabilità da cause metaboliche	MED/04 M-EDF/01	4 3	7

7	L'attività motoria adattata al soggetto con disabilità cardio-respiratoria	Disabilità da cause cardiorespiratorie e principi di pronto soccorso	MED/09	2	6
		L'attività motoria nel soggetto con disabilità da cause respiratorie	M-EDF/01	2	
		L'attività motoria nel soggetto con disabilità da cause cardiovascolari	M-EDF/01	2	
	TIROCINIO (I)				10
	TOTALE I ANNO				60

SECONDO ANNO

8	Farmacologia della disabilità		BIO/14	4	4
9	Socio-pedagogia del benessere	Pedagogia del benessere	M-PED/01	7	12
		Sociologia della salute	SPS/08	5	
10	L'attività motoria nel soggetto anziano	Fisiologia dell'invecchiamento	BIO/09	3	12
		L'invecchiamento neuropsicomotorio	MED/26	3	
		Patologie osteoarticolari croniche	MED/33	3	
		L'attività motoria nel soggetto anziano	M-EDF/01	3	

11	Lo sport per i disabili			5
	Lo sport	M-EDF/02	3	
	Storia dello sport per i disabili	M-PED/02	2	
	TIROCINIO (II)			10
	Ulteriori conoscenze linguistiche			
	Crediti a scelta			8
	Prova finale (6 CFU)			6
			TOTALE II	60
			TOTALE CFU	120

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% (tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico), ed è comunque determinata nel seguente modo: in ottemperanza dell'art. 18, punto 4, Regolamento didattico d'Ateneo, per le materie insegnate con prevalente didattica frontale l'impegno in aula dello studente sarà pari a 6-8 ore per ogni credito formativo; là dove la materia preveda attività tecnico-pratiche l'impegno dello studente con il docente sarà pari ad almeno 10 ore per ogni credito formativo, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Corso di Studio e approvate dalla Facoltà. Tutte le attività didattiche inerenti l'insegnamento della lingua inglese (incluso il rapporto ore di didattica frontale/crediti) sono organizzate in forma coordinata per tutte le Facoltà da strutture collegiali d'Ateneo.

3. Obblighi di frequenza nei seguenti insegnamenti:

- L'attività motoria adattata al soggetto con disabilità cardiorespiratoria;
- Lo sviluppo neuropsicomotorio

4. Propedeuticità per l'ammissione a sostenere esami di profitto

La distribuzione delle attività formative segue un determinato ordine cronologico; eventuali propedeuticità saranno approvate dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale all'inizio di ogni anno accademico.

5. Eventuali sbarramenti per l'iscrizione agli anni successivi al primo

Attualmente non sono previsti sbarramenti.

6. Attività a scelta dello studente e i relativi CFU

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale garantisce la possibilità di inserire tra le Attività formative a scelta tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo; lo studente potrà, in tal modo, approfondire particolari tematiche orientando la sua preferenza coerentemente al proprio progetto formativo.

7. Altre attività formative previste e i relativi CFU

La Facoltà, sulla base di specifiche richieste e relative delibere, prevede il riconoscimento di CFU per la partecipazione a seminari scientifici, convegni, congressi e altre attività.

8. CFU assegnati per la preparazione della prova finale.

Il numero dei CFU assegnati per la prova finale è pari a 6.

ALLEGATO B3

I programmi dei singoli insegnamenti sono disponibili sulla Guida dello studente o sul sito internet www.unimol.it (aula virtuale).

Prova Finale

La Laurea in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” si consegue dopo aver superato una prova finale che consiste nella discussione – in seduta pubblica di fronte ad una Commissione di docenti – di una tesi scritta, elaborata dallo studente in modo originale, svolta su un argomento specifico trattato con adeguato apparato critico e, ove possibile, sperimentale, che possa avvalersi anche delle opportunità di ricerca maturate in occasione dei tirocini o *stage* formativi.

Tale tesi, contenuta nei limiti delle 40 cartelle (esclusi grafici, figure e bibliografia), sarà preparata a livello strettamente personale sotto la supervisione di un docente che assumerà il ruolo di Relatore.

La tesi è scritta, di norma, in italiano. A fronte di un’adeguata motivazione legata ai contenuti, possono essere svolte tesi di laurea in altre lingue, compatibilmente con la possibilità di formare una Commissione giudicatrice composta da almeno una terna di professori in grado di valutare adeguatamente il lavoro, che potrà essere discusso nella medesima lingua straniera.

Per la valutazione delle prove finali, il Preside nomina – su proposta del Presidente del Corso di Laurea Magistrale – una o più Commissioni composte ciascuna da 7 a 11 membri, di cui la maggioranza costituita da professori ufficiali della Facoltà; almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima fascia (secondo quanto sancito dall’art. 31, punto 2, del Regolamento didattico d’Ateneo). Presidente della Commissione è il Preside di Facoltà o altro docente di ruolo da lui delegato; il Presidente della seduta garantisce la piena regolarità dello svolgimento della prova e designa, tra i componenti della Commissione, il Segretario incaricato alla verbalizzazione.

Possono far parte delle Commissioni, ove se ne ravveda la necessità, docenti esterni alla Facoltà, nonché professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato. Possono essere attribuiti compiti di componente della Commissione giudicatrice la prova finale a tutor aziendali o altri esperti esterni, in qualità di cultori della materia, previo accertamento da parte del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.

La Presidenza della Facoltà invia ai membri di tale Commissione comunicazione scritta o via *e-mail* dell’avvenuta nomina con l’indicazione della data di convocazione della Commissione, in seduta aperta al pubblico, per la discussione degli elaborati. I decreti di nomina delle Commissioni, nei quali sono indicate anche le date fissate per la discussione degli elaborati, saranno resi pubblici a mezzo affissione nelle apposite bacheche e pubblicazione nel sito *internet* della Facoltà di Scienze del Benessere.

Nella data prestabilita ogni Commissione discute con gli studenti le tesi in un esame pubblico. Il candidato dovrà, previamente, distribuire un *abstract* della tesi ai membri della Commissione; ove la tesi sia redatta in lingua straniera l’*abstract* sarà in lingua italiana.

Lo studente può ritirarsi dall’esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione. In seguito, la Commissione si riunisce – senza la presenza degli studenti o di estranei – per compilare il verbale ed assegnare il voto finale secondo le modalità appresso indicate.

Il voto finale è determinato dalla media dei voti degli esami (non considerando le attività che non danno luogo ad una valutazione in trentesimi) espressa in centodecimi, ponderata per il numero dei

crediti di ogni esame, alla quale si aggiunge il punteggio per la prova finale, fino alla concorrenza di 110/110.

La Commissione, per la determinazione del punteggio da attribuire alla prova finale, può assegnare:

- da 0 a 7 punti per la TESI;
- da 0 a 4 punti per la VALUTAZIONE DELLA CARRIERA, così ottenibili:

a) TEMPO DI CONCLUSIONE DEGLI STUDI:

1 punto per studenti in corso;

b) MEDIA ESAMI:

1 punto per studenti in corso con media pari almeno a 27/30;

c) LODI:

0,5 punti ogni 6 CFU conseguiti con lode, per un *max* di 1 punto;

d) ESPERIENZE ERASMUS:

1 punto ogni 6 CFU conseguiti all'estero (*max* 1 punto).

L'assegnazione dei punti da attribuire all'esame finale può essere fatta all'unanimità. In caso di dissidio, i componenti della Commissione votano, ognuno disponendo di un voto che va da 0 a 7; quindi, si fa la media, intendendo un voto valido se la parte decimale supera 51.

Il voto minimo per il superamento della prova finale è pari a sessantasei centodecimi.

Qualora il voto di laurea non sia inferiore a 110 la Commissione può attribuire allo studente la distinzione della lode.

Superato l'esame di Laurea lo studente consegue il titolo di "Dottore magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate", indipendentemente dal curriculum prescelto, del quale verrà eventualmente fatta menzione nella carriera accademica.

La Commissione deposita presso il Presidio didattico il verbale dell'esame di laurea.

L'Università rilascia il supplemento al Diploma per ogni studente utilizzando un apposito modello conforme a quello adottato dai Paesi europei, dove saranno indicate sinteticamente le competenze acquisite dallo studente relativamente al suo percorso formativo, tenendo in particolare evidenza quelle derivanti dal particolare piano di studi individuale.

Modalità di richiesta della Tesi

Può chiedere la Tesi uno studente iscritto al 2° anno della Laurea Magistrale, che ha conseguito almeno n. 60 CFU. Situazioni particolari, che non abbiano questi requisiti, saranno valutate caso per caso. Lo studente può concordare l'argomento della Tesi con un Relatore a sua scelta. Subito dopo aver concordato con il Relatore prescelto l'argomento della prova finale, lo studente dovrà presentare al Preside di Facoltà – almeno 6 (sei) mesi prima della data di discussione – domanda di assegnazione della tesi compilando l'opportuno modulo, disponibile presso la Segreteria Didattica della Facoltà di Scienze del Benessere, contenente il nome del Relatore, l'argomento della prova, la struttura presso cui il lavoro sarà svolto e controfirmato dal Relatore.

Il Relatore dovrà curare in particolare che il lavoro di tesi faccia acquisire al candidato capacità critica e di lavoro autonomo di sufficiente qualità e che l'elaborato di tesi documenti tali acquisite capacità.

Ammissione all'esame di Laurea

Oltre a compiere gli adempimenti comuni per i laureandi di tutti i corsi di laurea, quali domanda e prenotazione presso la Segreteria Studenti, i laureandi in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” devono prenotarsi e consegnare l’elaborato di tesi in triplice copia, almeno 20 giorni prima della data prevista per l’esame, presso la Segreteria Didattica della Facoltà (o Segreteria Studenti).